

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2213 del 08/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L. con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contra' Porti n. 21 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), localita' Casaglia, Via Pascolone snc. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2287 del 08/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 35585/2018/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località Casaglia, Via Pascolone snc. **DINIEGO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae il 20.11.2018 con il n. 14154, presentata allo stesso SUAP in data 07.11.2018 - Protocollo istanza SUAP n. 137880 del 08.11.2018, dalla SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L., nella persona di Giulio Dolcetta Capuzzo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21 e stabilimento nel Comune di Ferrara (FE), località Casaglia, Via Pascolone snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO:

- che la Società richiedente effettua l'attività di coltivazione cerealicola e produzione di energia elettrica con l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali;
- che l'impianto è stato autorizzato dal Comune di Ferrara con: Autorizzazione Unica 12013/2010 del 27.12.2010 rilasciata all'Impresa Società Agricola Cà Bianchina S.r.l. e relativa alla costruzione dello stesso; Autorizzazione Unica n. 96390/2011 relativa al subentro nell'attività di realizzazione dell'impianto della Società Agricola Pascolone S.r.l.; Nulla Osta, con prescrizioni, P.G. n. 48159 del 12.06.2013, all'esercizio dell'attività di digestione anaerobica per produzione di energia elettrica; Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, P.G. n. 12014/2010;
- che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito allo scarico di acque reflue domestiche (tramite subirrigazione), ricomprendendo le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare, l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.
- la L.R. n. 5/06
- la L.R. 21/2012
- la L. 447/95

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 27.11.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/14478 del 28.11.2018 in cui, considerato che si dichiara il rispetto dei limiti di rumore, che la zona non è servita da pubblica fognatura, che la sub irrigazione è stata dimensionata con 20 metri per 2 Abitanti Equivalenti, esprime il Nulla Osta al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, fornendo prescrizioni;

VISTA la nota di HERA S.p.A. Prot. n. 116214 del 19.12.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/9955 del 21.01.2019, in cui la stessa certifica che l’immobile in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2019/10102 del 21.01.2019, con cui ha espresso una **valutazione sfavorevole in merito alla gestione delle acque di dilavamento**, rilevando in particolare quanto segue: dagli atti documentali presentati dalla Ditta, relativamente allo scarico idrico delle acque di Seconda Pioggia, emerge un sistema di prima e seconda pioggia non idoneo per la tipologia delle acque che dilavano i piazzali e confluiscono in detto sistema, in quanto stante la D.G.R. 286/05, Comma “8.1.1”- Par. “III” - Lett.”A”- Caso “2”, tale dilavamento in relazione alla tipologia di attività che viene svolta, “non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell’arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi”, (per la precisione non si esauriscono nell’arco dei primi 15 minuti o 5 mm di pioggia). Pertanto la Ditta deve adottare un sistema di depurazione “in continuo”, così come prescritto dalla D.G.R. 1860/06 al Comma A.2 - Par. “4.2” (Caso 2 - Acque reflue di dilavamento). Tale sistema dovrebbe riguardare le acque meteoriche che ricadono sulle superfici maggiormente soggette a “sporcamento”, con particolare riferimento alle zone di stoccaggio e circolazione dei mezzi operativi, sulle quali può essere presente materiale, il cui dilavamento è potenzialmente inquinante (biomassa per l’alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.).

Si segnala inoltre che la raccolta del colaticcio/percolato prodotta dalla biomassa stoccata entro le trincee, viene effettuata dalle caditoie deputate a tale raccolta ed inviate direttamente in testa all’impianto (vasca di carico); vicino a queste sono posizionate, ad una distanza di soli 15/20 cm., anche le caditoie di raccolta delle acque meteoriche. Tale situazione potrebbe portare alla possibilità che il percolato dalle sue caditoie di raccolta possa trasbordare nelle caditoie vicine influenzando significativamente la qualità delle acque di dilavamento, rendendo quindi ancora più stringente la necessità di adeguare il sistema di raccolta delle acque potenzialmente “sporche”, come precedentemente descritto.

VISTA la “Proposta di preavviso di diniego” di Arpae, Prot. n. PG/2019/35492 del 05.03.2019, trasmessa al SUAP del Comune di Ferrara, nella quale si specifica quanto sopra riportato;

VISTA la “Comunicazione di possibile rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990” del SUAP del Comune di Ferrara, datata 05.03.2019, inviata alla SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L. e assunta al Prot. di Arpae n. PG/2019/36725 del 06.03.2019, per i motivi segnalati da Arpae nella nota succitata del 05.03.2019;

VISTA la nota trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara (Prot. Arpae n. PG/2019/58125 del 10.04.2019) con cui ha inviato le osservazioni della SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L. depositate in data 18.03.2019, a fronte della *comunicazione possibile rigetto* sopra indicata. Nelle osservazioni la Ditta propone, in forma molto succinta, una modifica del sistema di raccolta delle succitate acque meteoriche che sostanzialmente prevederebbe l’intercettazione di parte delle stesse,

quelle ricadenti sulle superfici potenzialmente soggette a sporcamento, per riportarle in testa all'impianto.

VISTA la Relazione Tecnica Scarichi Idrici, Prot. n. PG/2019/67789 del 30.04.2019, con cui il Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara, in merito alle osservazioni presentate dalla Società Agricola Pascolone S.r.l., valutata la documentazione allegata, ritiene che la stessa sia non esaustiva per modificare la valutazione formulata in data 21.01.2019 – PGFE/2019/10102, precedentemente citata.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice acqua a favore della Società Agricola Pascolone S.r.l.;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae). istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

D I S P O N E

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, il **DINIEGO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara (Protocollo istanza SUAP n. 137880 del 08.11.2018 citato in premessa) dalla **SOCIETA' AGRICOLA PASCOLONE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Vicenza (VI), Via Contrà Porti n. 21, Codice Fiscale e P.IVA n. 01848830384 ed impianto con attività di **coltivazione cerealicola e produzione di**

energia elettrica con l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali nel Comune di Ferrara (FE), località Casaglia, Via Pascolone snc.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del D.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara per il rilascio al soggetto richiedente.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli Uffici interessati del Comune di Ferrara, per opportuna conoscenza e ad HERA S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

la Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.